



Eurovita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Condizioni di contratto relative a
Advice Unit,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Data di validità delle Condizioni di contratto: dal 1° gennaio 2018

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera del tipo unit linked e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 14. L'Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di collocatori che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di versamento aggiuntivo e di passaggio tra fondi esterni/fondi interni (c.d. switch).

Non è prevista la possibilità di sottoscrivere il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza. La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Copertura assicurativa principale

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'importo di premio iniziale versato nel contratto nonché, per i soli contratti con premio iniziale inferiore o pari a Euro 5.000.000, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella:

Età di riferimento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)	
	Contratti con premio iniziale versato pari o inferiore a Euro 5.000.000	Contratti con premio iniziale versato superiore a Euro 5.000.000
Da 18 a 34 anni	5%	0,05%
Da 35 a 44 anni	3%	0,05%
Da 45 a 54 anni	1%	0,05%
Da 55 a 64 anni	0,50%	0,05%
Da 65 a 74 anni	0,10%	0,05%
Da 75 anni e oltre	0,05%	0,05%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e altri costi pro-rata non ancora prelevati sul contratto.

In caso di fondo esterno, il valore della quota è assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 17.

In caso di fondo interno, il valore della quota è assegnato dall'Impresa e determinato in base a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18.

Nel caso in cui sul contratto sia in vigore la copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, l'Impresa effettuerà un'unica liquidazione per entrambe le prestazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista dall'art. 18. Pertanto sino alla ricezione della documentazione completa, relativa sia alla copertura principale, sia alla copertura *Programma Protezione*, l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale caso morte Programma Protezione

Il presente contratto prevede per l'investitore-contraente la facoltà di attivare una copertura assicurativa caso morte aggiuntiva e opzionale denominata *Programma Protezione*. Tale copertura si

Advice Unit - Condizioni di contratto

aggiunge alla copertura assicurativa principale.

La copertura *Programma Protezione* prevede in caso di decesso dell'Assicurato - che deve essere il medesimo soggetto della copertura assicurativa principale come indicato sul Modulo di proposta - una maggiorazione del capitale assicurato pari ad un importo fisso aggiuntivo in Euro, scelto dall'investitore-contraente tra quelli predefiniti dall'Impresa, al momento della sottoscrizione della copertura opzionale. Gli importi predefiniti dall'Impresa al momento della redazione delle presenti Condizioni di contratto sono i seguenti: Euro 50.000 o Euro 100.000.

a) Beneficiari

I Beneficiari della copertura *Programma Protezione* sono i medesimi previsti per la copertura principale, come definiti all'art. 20.

b) Modalità di attivazione

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta dall'investitore-contraente contestualmente alla copertura assicurativa principale mediante la sottoscrizione del Modulo di Proposta o in un momento successivo, purché il contratto di assicurazione sia ancora in corso, mediante la sottoscrizione del relativo modulo disponibile presso la Società distributrice.

Al momento della richiesta della copertura aggiuntiva:

- l'investitore-contraente sceglie l'importo relativo alla copertura *Programma Protezione* (Euro 50.000 o Euro 100.000);
- l'Assicurato, il medesimo designato nel contratto ed indicato sul Modulo di proposta, sottoscrive un'apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute ("DBS") predisposta dall'Impresa. Qualora la DBS non sia sottoscritta dall'Assicurato, l'Impresa non accetterà la richiesta di sottoscrizione della copertura opzionale e aggiuntiva;
- l'Assicurato conferma, attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, di non avere in vigore altre coperture *Programma Protezione* presso l'Impresa.

L'Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura *Programma Protezione* per ciascun Assicurato. Eventuali richieste di sottoscrizione della copertura *Programma Protezione* relative ad un Assicurato per cui sia già in vigore una copertura *Programma Protezione* su altri contratti emessi dall'Impresa non saranno accettate.

c) Entrata in vigore, durata e interruzione

Nel caso in cui la copertura venga richiesta mediante il Modulo di proposta, contestualmente alla copertura assicurativa principale, essa entra in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, sempreché questa sia fissata entro il giorno 15 del mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto, se questa è fissata dopo il giorno 15 del mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).

Nel caso invece in cui la copertura aggiuntiva venga richiesta in un momento successivo, essa entrerà in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa sempreché questa pervenga entro il giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa, se la richiesta perviene dopo il giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).

Quale che sia il momento della richiesta, la data, calcolata come sopra indicato, in cui la copertura aggiuntiva *Programma Protezione* entra in vigore è detta data di entrata in vigore.

L'Impresa invia all'investitore-contraente la conferma dell'entrata in vigore della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* tramite trasmissione della apposita Appendice al Documento di Polizza.

La durata della copertura aggiuntiva *Programma Protezione* è di un anno dalla data di entrata in vigore. Allo scadere di ogni anno dalla data di entrata in vigore (data di rinnovo), la copertura si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno, sempreché alla data di rinnovo l'Assicurato abbia un'età

Advice Unit - Condizioni di contratto

inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere, ferma restando la facoltà dell'investitore-contraente di comunicare all'Impresa la propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione*.

La comunicazione dell'investitore-contraente relativa alla propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione* deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. L'Impresa invierà all'investitore-contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura *Programma Protezione*.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La copertura sarà perciò rinnovata esclusivamente per l'anno seguente alla ricezione della richiesta di interruzione e successivamente interrotta.

L'investitore-contraente conserva comunque la facoltà di richiedere nuovamente l'attivazione della copertura *Programma Protezione* anche successivamente all'interruzione della stessa, anche più volte nel corso della durata del contratto.

Inoltre, la copertura *Programma Protezione* si estingue, cessando immediatamente di produrre i propri effetti, nei seguenti casi:

- riscatto totale del contratto,
- esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte dell'investitore-contraente,
- decesso dell'Assicurato,
- trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall'Impresa.

La copertura *Programma Protezione* si estingue inoltre nel caso in cui i costi relativi alla medesima copertura, definiti al successivo art. 11, alla data del prelievo degli stessi siano superiori al controvalore del contratto.

d) Modifica dell'importo

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di modificare l'importo inizialmente scelto relativo alla copertura *Programma Protezione*. La richiesta di modifica dell'importo deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R.

La richiesta di modifica dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall'Assicurato.

La modifica dell'importo entrerà in vigore dalla prima data di rinnovo della copertura utile. Qualora l'Assicurato non sottoscriva la nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute, l'Impresa non accetterà la richiesta di modifica dell'importo. Inoltre, nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute alla data di rinnovo di cui sopra, si verificassero eventi tali da rendere non veritiera la Dichiarazione sottoscritta al momento della richiesta, l'Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all'Impresa che provvederà a non dar seguito alla richiesta di modifica.

In caso di modifica dell'importo, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La modifica dell'importo sarà quindi recepita a decorrere dalla seconda data di rinnovo successiva alla ricezione della richiesta.

e) Limiti di età dell'Assicurato

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta esclusivamente per contratti con Assicurato di età inferiore ai 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore.

In ogni caso la copertura non sarà più rinnovata qualora alla data di rinnovo l'Assicurato avesse raggiunto un'età pari ai 70 anni compiuti.

f) Dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato, rese in sede di sottoscrizione o modifica della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'investitore-contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurate, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dall'Impresa.

g) Costi

La copertura *Programma Protezione* comporta costi, che saranno prelevati dall'Impresa alla data di entrata in vigore e a ciascuna data di rinnovo. La quantificazione di tali costi e la relativa modalità di prelievo sono dettagliatamente indicate all'art. 11.

h) Limitazioni alla prestazione (periodo di carenza ed esclusioni)

Advice Unit - Condizioni di contratto

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad esclusione delle casistiche di seguito elencate.

La maggiorazione derivante dalla copertura *Programma Protezione* per il caso morte non viene riconosciuta, qualora il decesso dell'Assicurato:

1) avvenga entro i primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura Programma Protezione, salvo il caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di infortunio, shock anafilattico o di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di entrata in vigore: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

2) sia causato direttamente o indirettamente da:

- **dolo dell'investitore-contraente o dei Beneficiari;**
- **suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'investitore-contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **malattie intenzionalmente procurate;**
- **negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;**
- **malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora omessi al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;**
- **l'esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, immersione con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia, corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di combattimento.**

In tutti i casi sopra elencati il capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato sarà pari alla sola prestazione principale prevista dal contratto. L'Impresa si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola prestazione principale in caso di dichiarazione inesatte o reticenti.

i) Liquidazione

La liquidazione dell'importo relativo alla copertura opzionale *Programma Protezione* avverrà congiuntamente alla liquidazione del capitale assicurato della prestazione principale, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista all'art. 18. Sino a quando tutta la documentazione non sarà stata ricevuta l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Art. 3 - Fondi a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta dell'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR) e/o fondi interni elencati nell'"Elenco dei fondi oggetto di investimento".

L'investitore-contraente può, infatti, decidere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi esterni e/o interni, combinando liberamente i fondi, secondo percentuali a sua scelta, con un massimo di 40 fondi per contratto (c.d. combinazione libera) con un limite minimo per fondo pari a Euro 500.

Nell'"Elenco dei fondi oggetto di investimento", allegato alle Condizioni di contratto, sono enumerati i fondi esterni ed i fondi interni collegati al contratto con l'indicazione dei costi di gestione e della percentuale di utilità attesa annua retrocessa dall'Impresa; inoltre, per ciascun fondo esterno è indicata la Gamma e la macro-categoria di appartenenza definite in base alla tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente.

Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella documentazione d'offerta relativa ai fondi esterni e pubblicata sul sito www.eurovita.it.

I fondi interni disponibili per il presente contratto sono denominati Advice Profilo 3, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8 e Advice Profilo 9. Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in OICR.

All'interno di ciascun fondo interno sono disponibili sei Classi di quote, che si differenziano unicamente tra loro per il diverso livello di commissioni di gestione applicate. Per ciascun fondo interno la classe di quote collegabile al contratto è definita in funzione dell'importo del premio unico iniziale versato dall'investitore-contraente, come di seguito indicato:

Importo premio unico iniziale	Classe di quote di fondi collegabili						
	Advice Profilo 3	Advice Profilo 4	Advice Profilo 5	Advice Profilo 6	Advice Profilo 7	Advice Profilo 8	Advice Profilo 9
Fino a € 500.000	C	C	C	C	C	C	C
Da € 500.000,01 a € 1.000.000	A	A	A	A1	A1	A	A1
Da € 1.000.000,01 a € 2.500.000	D	D	D	D	D	D	D
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000	B	B1	B1	B1	B1	B1	B
Da € 5.000.000,01	F	F	F	F	F	F	F
Dipendenti/Promotori FinecoBank S.p.A. (qualsiasi importo di premio)	E	E	E	E	E	E	E

Ulteriori dettagli relativi ai fondi interni sono riportati nel Regolamento dei fondi interni in allegato.

Art. 4 - Altri fondi

L'Impresa ha la facoltà di proporre OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Nel caso in cui gli eventuali nuovi OICR siano Exchange Traded Fund (ETF), le eventuali operazioni di investimento e disinvestimento delle relative quote potranno essere soggette all'applicazione di uno specifico costo collegato all'attività di acquisto/vendita dell'ETF stesso.

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi interni in essere.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei fondi interni all'art. 6 - Modifiche Regolamentari, di modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti fondi con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse degli investitori-contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secondo quanto previsto allo stesso art. 6.

In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare all'investitore-contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti liberamente dall'investitore-contraente, l'Impresa prevede un'Attività di gestione periodica e un'Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna Gamma di fondi esterni scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una Gamma di appartenenza, sulla base di criteri di selezione dell'Impresa stessa, elencati nell'"Elenco dei fondi oggetto di investimento", e in base alla tipologia di attivi in cui il fondo esterno investe prevalentemente. Di seguito si riportano le Gamme dei fondi esterni individuate dall'Impresa con la relativa macro-categoria di appartenenza in cui si distinguono le varie Gamme.

Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia all'Allegato alle Condizioni di contratto.

Gamme	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità

Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione* periodica e dall'*Attività di salvaguardia* del contratto saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia* del contratto anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente che desiderasse modificare la scelta dell'Impresa ha comunque la facoltà di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* immediatamente successiva all'*Attività di gestione* periodica o all'*Attività di salvaguardia* del contratto, nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16.

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi quantitativa e qualitativa dei fondi esterni collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi esterni della medesima Gamma di appartenenza.

Inoltre, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, l'Impresa provvede ad una costante revisione dei fondi esterni proposti con il presente contratto e ad esso collegabili.

L'analisi quantitativa si basa sulle performance riportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi esterni che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Tali operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della Gamma viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo esterno disinvestito con i seguenti limiti:

- il fondo esterno di destinazione e il fondo esterno in uscita devono appartenere alla medesima Gamma;
- il fondo esterno di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente rispetto al fondo esterno in uscita;
- il fondo esterno di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente anche rispetto al fondo esterno inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

Ai fini dell'efficientamento e dell'ottimizzazione della propria offerta, l'Impresa individua, a fronte di altri fattori e scelte proprie, anche operative, ulteriori fondi esterni su cui effettuare *Attività di gestione*, purché le operazioni che ne derivino non siano meno favorevoli per l'investitore-contraente.

Tali operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno individuato per l'operazione ed investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma - scelto dall'Impresa stessa - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all'*Attività di gestione* periodica per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:

- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle *Gamme* a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente;
- nel rispetto delle scelte iniziali dell'investitore-contraente in termini di profilo di rischio e caratteristiche gestionali, come sopra definito.

L'impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione* periodica sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Advice Unit - Condizioni di contratto

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch* si assume il valore unitario delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come definito all'art. 17.

Attività di salvaguardia del contratto

L'*Attività di salvaguardia* del contratto è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi esterni selezionati dallo stesso.

L'*Attività di salvaguardia* del contratto è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di *switch*) su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) oppure per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di *switch*) in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia* del contratto sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia* del contratto sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*).

Si specifica inoltre che a fronte dell'*Attività di gestione* periodica e dall'*Attività di salvaguardia* del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento tramite il presente contratto.

In caso di eliminazione di uno o più fondi esterni collegati al contratto l'Impresa, procederà a disinvestire tutte le quote del fondo esterno in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore in un altro fondo esterno della medesima Gamma di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto. In caso di sospensione, l'Impresa effettuerà le eventuali operazioni di investimento verso il fondo esterno sospeso - richieste dall'investitore-contraente - su un altro fondo esterno della medesima Gamma di appartenenza.

Sia in caso di eliminazione che in caso di sospensione, le quote del nuovo fondo esterno resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

L'Impresa predisporrà almeno due volte l'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

Servizio aggiuntivo e opzionale: Programma Cedola Periodica

Il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato *Programma Cedola Periodica*.

Il *Programma Cedola Periodica* prevede, per una durata pari a dieci anni, l'erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola), sempreché l'Assicurato sia ancora in vita, di un importo definito dall'investitore-contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedute nel contratto.

L'importo della cedola, da erogare mensilmente o trimestralmente o semestralmente o annualmente, viene determinato applicando la percentuale, scelta dall'investitore-contraente tra quelle proposte dall'Impresa, sulla somma dei premi versati nel contratto, al netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo di ciascuna prestazione (c.d. somma premi netti versati).

Ai fini dell'erogazione di ciascuna prestazione, l'importo minimo della cedola dovrà essere pari a Euro 500 in caso di cedola annuale, a Euro 250 in caso di cedola semestrale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedola mensile.

L'attivazione del *Programma Cedola Periodica* può essere richiesta dall'investitore-contraente contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dall'investitore-contraente anche più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

La durata di un *Programma Cedola Periodica* attivato successivamente ad una revoca sarà, come per le precedenti attivazioni, pari a 10 anni.

Non è prevista la facoltà di attivare il *Programma Cedola Periodica* sui contratti:

- sottoscritti con premi derivanti da operazioni di riscatto di altri prodotti dell'Impresa;
- derivanti da un'operazione di trasformazione di altri prodotti dell'Impresa.

Il soggetto designato in caso di erogazione delle cedole è l'investitore-contraente stesso.

In caso di adesione al *Programma Cedola Periodica* l'investitore-contraente deve fornire all'Impresa i dati di un documento d'identità (esclusivamente Carta d'identità o Passaporto) in corso di validità; in caso di documento scaduto alla data di erogazione della cedola, la prestazione non potrà essere liquidata dall'Impresa.

L'investitore-contraente sceglie al momento dell'adesione al *Programma Cedola Periodica*:

- la periodicità dell'erogazione della prestazione (mensile o trimestrale o semestrale o annuale);
- la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (lo 0,25% o lo 0,42% in caso di cedola mensile, lo 0,75% o l'1,25% in caso di cedola trimestrale l'1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale e il 3% o 5% per la cedola annuale).

La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dall'investitore-contraente, in 120 erogazioni mensili in caso di cedola mensile o in 40 erogazioni trimestrali in caso di cedola trimestrale o in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola semestrale o in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale. L'impresa potrà comunque proporre in corso di contratto nuove periodicità di erogazione della prestazione e/o nuove percentuali per calcolare l'importo della cedola.

L'importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di adesione al servizio (c.d. giorno di calcolo), purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza annuale del contratto.

L'importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni, ossia:

- per la periodicità annuale: il giorno di calcolo della prestazione corrisponderà a ciascuna ricorrenza annuale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la periodicità semestrale: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza semestrale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la periodicità trimestrale: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza trimestrale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la periodicità mensile: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza mensile del contratto successiva all'erogazione della prima cedola.

Le quote relative all'importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi presenti nel contratto, il primo *giorno di riferimento* successivo al giorno di calcolo della prestazione.

Il numero di quote da disinvestire nel *giorno di riferimento* della prestazione, verranno definite in base all'importo della cedola da corrispondere all'investitore-contraente e al valore della singola quota di ciascun fondo assegnato all'operazione dall'Impresa in caso di fondo interno e, in caso di fondo esterno dalla stessa Società di Gestione /Sicav o, se di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come definito all'art. 17.

L'erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del disinvestimento, diminuiranno.

L'importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento delle relative quote.

Il mezzo di pagamento che verrà utilizzato dall'Impresa per erogare la prestazione ricorrente sarà il bonifico bancario; pertanto, l'investitore-contraente dovrà comunicare all'Impresa in fase di adesione al servizio, le coordinate bancarie "IBAN" sulle quali la stessa potrà liquidare gli importi disinvestiti. In caso di variazione delle coordinate bancarie in corso di erogazione delle prestazioni, l'investitore-contraente dovrà comunicare tempestivamente all'Impresa le nuove coordinate bancarie, tramite comunicazione scritta. L'Impresa comunicherà all'investitore-contraente, tramite l'estratto conto annuale, le informazioni relative all'operazione di erogazione di ciascuna cedola liquidata nel corso del periodo rendicontato.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Advice Unit - Condizioni di contratto

L'Impresa pertanto, liquiderà all'investitore-contraente l'importo della cedola, disinvestendo proporzionalmente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo della cedola, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore. In questo caso il limite di importo minimo stabilito per l'erogazione della cedola verrà derogato dall'Impresa stessa.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti dall'erogazione della cedola.

Nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, ossia che:

- l'importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale, a Euro 250 in caso di cedola semestrale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedola mensile;

oppure

- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50% della somma dei premi netti versati e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo;

oppure

- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o superiore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;

oppure

- il documento di identità dell'investitore-contraente sia scaduto;

L'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative a quella determinata prestazione e quindi alla sua liquidazione. Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni.

L'Impresa liquiderà comunque all'investitore-contraente, le prestazioni previste nel *Programma Cedola Periodica*, fino alla data di ricevimento della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

Il *Programma Cedola Periodica* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 11.

Nel corso del periodo di erogazione delle cedole l'investitore-contraente può modificare, tramite comunicazione scritta, effettuata attraverso l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R., la percentuale della somma dei premi netti versati in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni scelta dall'investitore-contraente. La modifica richiesta dall'investitore-contraente decorrerà dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della relativa richiesta, purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica decorrerà alla ricorrenza annuale successiva. L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Cedola Periodica* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R. La revoca decorrerà con effetto immediato dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. data di decorrenza), sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previsti al successivo art. 7.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 100.000.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 5.000 ciascuno, che l'Impresa investirà in quote di fondi esterni e/o fondi interni, secondo la scelta dell'investitore-contraente.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

Advice Unit - Condizioni di contratto

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c dell'investitore-contraente presso la Società distributrice. Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17.

L'Impresa comunica all'investitore-contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In corso di contratto l'Impresa, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto una lettera di conferma dell'investimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 17.

Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota di ciascun assegnato all'operazione per ciascun fondo interno dall'Impresa e per ciascun fondo esterno dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 17.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.

L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 6.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 7.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 6, il premio viene investito - al netto della parte di premio delle spese di emissione del contratto - nelle quote dei fondi, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 5.

Il numero delle quote dei fondi da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto, nel solo caso del premio unico iniziale, delle spese di emissione del contratto - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dall'Impresa per ciascun fondo interno o dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 17.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nella polizza viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato mensilmente, in corso di contratto, direttamente dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse; l'importo del premio prelevato corrisponde ad una percentuale pari allo 0,02% su base annua del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente nel contratto.

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, la parte di premio che copre il rischio di mortalità connesso a questa copertura è prelevato, annualmente, in corso di contratto direttamente dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 9 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 89.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia: nel caso in cui l'investitore-contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di *switch* saranno respinte dall'Impresa come eventuali adesioni ai servizi aggiuntivi ad eccezione del *Programma Cedola Periodica*, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 10 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 11 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto

L'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.

Costi relativi alle coperture assicurative

Costo della copertura principale

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 8 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione

Il costo della copertura assicurativa *Programma Protezione* e prelevato dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità viene calcolato:

- in base all'età dell'Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura;
- in base all'importo scelto dall'investitore-contraente per la copertura *Programma Protezione*;
- indipendentemente dal sesso dell'Assicurato.

Costo annuo (Euro) della copertura					
Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura		Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura	
	Euro 50.000	Euro 100.000		Euro 50.000	Euro 100.000
18	28,68	57,36	44	78,73	157,47
19	31,57	63,14	45	86,06	172,12
20	33,24	66,48	46	93,01	186,01
21	35,32	70,64	47	104,66	209,32

Advice Unit - Condizioni di contratto

22	36,58	73,17	48	113,43	226,85
23	36,62	73,23	49	123,97	247,94
24	37,88	75,77	50	136,31	272,63
25	37,51	75,01	51	151,78	303,56
26	36,72	73,43	52	167,41	334,82
27	36,75	73,50	53	192,73	385,47
28	36,37	72,74	54	204,94	409,88
29	35,16	70,32	55	223,87	447,75
30	36,02	72,04	56	248,81	497,62
31	36,05	72,10	57	283,46	566,92
32	37,33	74,66	58	313,02	626,03
33	39,02	78,05	59	356,67	713,34
34	41,97	83,94	60	386,95	773,90
35	42,84	85,69	61	421,71	843,42
36	44,97	89,94	62	459,34	918,67
37	46,69	93,38	63	495,38	990,75
38	49,66	99,33	64	546,82	1.093,65
39	53,07	106,14	65	608,37	1.216,75
40	57,32	114,64	66	679,82	1.359,64
41	60,75	121,51	67	757,61	1.515,23
42	65,88	131,76	68	833,95	1.667,91
43	71,03	142,06	69	930,61	1.861,22

L'importo è prelevato annualmente, alla data di entrata in vigore della copertura aggiuntiva opzionale e, successivamente, a ciascuna data di rinnovo della stessa, dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui la data di entrata in vigore o di rinnovo sia un giorno non lavorativo per l'Impresa, il prelievo dei costi sarà effettuato dall'Impresa il primo *giorno di riferimento* successivo. In questo caso la copertura entra comunque in vigore/si rinnova alla data di entrata in vigore/data di rinnovo come definita al precedente art. 2, c).

Il prelievo avverrà mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, che per effetto del prelievo, diminuiscono.

Nel caso in cui l'ammontare dei costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* sia superiore al controvalore del contratto al momento del prelievo, lo stesso non sarà prelevato e la copertura opzionale e aggiuntiva non sarà rinnovata, come previsto al precedente art. 2, c). L'Impresa invierà all'investitore-contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura.

Costi di switch

Non previsti.

Costi di riscatto

Penalità di riscatto

La penalità di riscatto è pari ad un importo fisso di Euro 100. Tale penalità viene prelevata per ogni operazione di riscatto parziale e totale effettuata su ciascun premio versato nel solo caso in cui l'operazione di riscatto venga eseguita nei primi 60 mesi dalla data di decorrenza/investimento di ciascun premio versato.

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto:

tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dall'investitore-contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sui fondi esterni (OICR)/fondi interni

a) Remunerazione dell'Impresa

- costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto descritte al precedente art. 5.

La commissione di gestione è definita in funzione dell'importo del premio unico iniziale versato dall'investitore-contraente ed è pari ad una percentuale variabile in base alla macro-categoria di appartenenza di ciascun fondo esterno - del numero delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-

Advice Unit - Condizioni di contratto

contraente. Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite.

Macro-categorie	Commissione per l'Attività di gestione (% su base annua)		
	Importo di premio iniziale versato		
	Fino a Euro 500.000	Da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000	Da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.500.000
Fondi Flessibili	2,40%	2,20%	2,00%
Fondi Azionari	2,60%	2,40%	2,20%
Fondi Bilanciati	2,40%	2,20%	2,00%
Fondi Obbligazionari	1,60%	1,50%	1,30%
Fondi Liquidità	1,00%	0,80%	0,60%

Macro-categorie	Commissione per l'Attività di gestione (% su base annua)	
	Importo di premio iniziale versato	
	Da Euro 2.500.000,01 a Euro 5.000.000	Da Euro 5.000.000,01
Fondi Flessibili	1,60%	1,45%
Fondi Azionari	1,80%	1,65%
Fondi Bilanciati	1,60%	1,45%
Fondi Obbligazionari	1,10%	0,95%
Fondi Liquidità	0,60%	0,50%

Eventuali successivi versamenti di premi aggiuntivi od operazioni di riscatto parziale in corso di contratto non modificheranno la percentuale relativa alla commissione di gestione precedentemente definita.

- costi gravanti sui fondi interni

Il valore delle quote dei fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento dei fondi interni.

- costo collegato all'attività di acquisto/vendita dell'"ETF" (Exchange Traded Fund)

E' prevista l'applicazione di un ulteriore costo, in termini percentuali, per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento di quote relative ai fondi esterni di tipo "ETF", ad esclusione di:

- operazioni realizzate su iniziativa esclusiva dell'Impresa;
- operazioni non riconducibili ad eventi esogeni;
- operazioni non riconducibili a scelte dell'investitore-contraente.

Tale costo è pari allo 0,07% del controvalore delle quote relative ai fondi esterni di tipo "ETF" investite e/o disinvestite e sarà prelevato mensilmente dal numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono rappresentati sinteticamente nell'Allegato alle Condizioni di contratto "Elenco dei fondi oggetto di investimento" e dettagliatamente descritti nella documentazione d'offerta relativa ai fondi esterni e pubblicata sul sito www.eurovita.it.

Programma Cedola Periodica

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Cedola Periodica* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 3 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi possedute dall'investitore-contraente al momento del disinvestimento delle quote e sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

Art. 12 - Misure e modalità di eventuali sconti

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti, è previsto uno sconto del costo fisso previsto dal Programma Cedola Periodica; a fronte di tale sconto verrà applicato, in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, un costo fisso pari a Euro 1.

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia un dipendente o un promotore finanziario della Società distributrice è previsto uno sconto dei costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa, previsti al precedente art. 11.

In tale caso le commissioni per l'Attività di gestione applicate dall'Impresa saranno pari allo 0,60% su base annua, indipendentemente sia dall'importo di premio iniziale versato sia dalla macro-categoria di appartenenza dei singoli fondi esterni.

Inoltre, è previsto anche uno sconto del costo relativo alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione. In tale caso il costo applicato sarà pari a:

Costo annuo (Euro) della copertura					
Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura		Età Assicurato (anni compiuti)	Importo scelto per la copertura	
	Euro 50.000	Euro 100.000		Euro 50.000	Euro 100.000
18	25,50	50,99	44	69,99	139,97
19	28,06	56,13	45	76,50	152,99
20	29,55	59,09	46	82,67	165,34
21	31,39	62,79	47	93,03	186,06
22	32,52	65,04	48	100,82	201,65
23	32,55	65,09	49	110,19	220,39
24	33,67	67,35	50	121,17	242,33
25	33,34	66,68	51	134,91	269,83
26	32,64	65,27	52	148,81	297,62
27	32,67	65,33	53	171,32	342,64
28	32,33	64,66	54	182,17	364,34
29	31,25	62,51	55	199,00	398,00
30	32,02	64,04	56	221,17	442,33
31	32,05	64,09	57	251,96	503,93
32	33,18	66,36	58	278,24	556,47
33	34,69	69,37	59	317,04	634,08
34	37,31	74,61	60	343,96	687,91
35	38,08	76,17	61	374,85	749,70
36	39,98	79,95	62	408,30	816,60
37	41,50	83,00	63	440,33	880,67
38	44,15	88,29	64	486,07	972,13
39	47,17	94,34	65	540,78	1.081,55
40	50,95	101,90	66	604,29	1.208,57
41	54,00	108,01	67	673,43	1.346,87
42	58,56	117,12	68	741,29	1.482,58
43	63,14	126,28	69	827,21	1.654,42

Infine, nel caso l'investitore-contraente sia un dipendente o un promotore finanziario della Società distributrice e selezioni nella propria scelta di investimento uno o più fondi interni, sarà collegata al contratto la classe di quote E degli stessi, che prevede commissioni di gestione pari allo 0,60% su base annua, come indicato nel Regolamento dei fondi interni in allegato.

Art. 13 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 14 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dall'investitore-contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio versato. A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione precontrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ciascun fondo assegnato all'operazione, diminuito sia dei costi di riscatto sia dei costi di cui all'art. 11. In caso di fondo esterno, il valore della quota è assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 17.

In caso di fondo interno, il valore della quota relativo al *giorno di riferimento* è assegnato dall'Impresa e determinato in base a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, per un importo minimo non inferiore a Euro 2.500, con le seguenti limitazioni temporali:

- le quote acquisite con il versamento del premio iniziale possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto;
- le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo.

Inoltre, il capitale maturato residuale non potrà essere inferiore a Euro 10.000.

Advice Unit - Condizioni di contratto

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto.

L'Impresa effettua l'operazione di riscatto parziale, disinvestendo le quote acquisite con i singoli premi, a partire dal premio con maggiore anzianità.

In tutti i casi in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i esterno/i non liquidato/i ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente. Eventuali imposte di legge e costi di riscatto saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art.18.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 15 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e altri costi pro-rata non ancora prelevati dal contratto; nel caso in cui l'investitore-contraente abbia sottoscritto la copertura *Programma Protezione* e la medesima sia in vigore al momento del recesso, tale importo sarà inoltre maggiorato dei costi relativi alla stessa eventualmente già prelevati dall'Impresa.

Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel *giorno di riferimento* per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione in caso di fondi interni dall'Impresa e, in caso di fondi esterni, dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 17.

Art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni

Advice Unit - Condizioni di contratto

di *switch* scegliendo:

- uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);
- uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del totale del controvalore delle quote dei fondi disinvestiti da allocare in ciascuno di essi.

L'operazione di *switch* viene effettuata trasferendo nella nuova scelta d'investimento richiesta dall'investitore-contraente il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti nel *giorno di riferimento*.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi nel medesimo giorno, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.

L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 17.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Qualora il fondo esterno o i fondi esterni scelti, in caso di operazione di *switch*, rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - *Attività di gestione* da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia* del contratto, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore- contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa nell'ambito delle *Attività di gestione*, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* verso altri fondi tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato alle Condizioni di contratto.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivocate da parte dell'investitore-contraente riguardanti i fondi da disinvestire, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivocate da parte dell'investitore-contraente riguardanti i fondi da investire o nel caso in cui un fondo da investire non sia presente al momento della richiesta di *switch* nell'elenco dei fondi oggetto d'investimento, l'Impresa non eseguirà l'intera operazione di *switch* richiesta dall'investitore-contraente.

L'operazione di *switch* può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera

raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 17 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno, ad eccezione dei fondi esterni di tipo "ETF", è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.eurovita.it e sui quotidiani finanziari indicati nella documentazione d'offerta relativa ai fondi esterni e pubblicati sul sito www.eurovita.it.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno di tipo "ETF" è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed equivale al "prezzo di riferimento" determinato dalle negoziazioni nel mercato ETFplus di Borsa Italiana.

Il "prezzo di riferimento" viene pubblicato quotidianamente per ogni fondo esterno di tipo "ETF" sul sito www.borsaitaliana.it e sul sito www.eurovita.it.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni, come definito al successivo paragrafo "Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni".

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.

L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, nel caso di fondi esterni di tipo "ETF", sulla base del valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento", come determinato dal mercato ETFplus di Borsa Italiana.

In caso di fondo interno, il valore della quota relativo al *giorno di riferimento* è assegnato dall'Impresa stessa ed è determinato in base a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei fondi interni.

Il valore delle quote dei fondi esterni con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni purché compatibile con i processi operativi dell'Impresa o nel caso di Exchange Traded Funds determinato dal mercato ETFplus di Borsa Italiana ed indicato nell'"Elenco dei fondi oggetto d'investimento", alla colonna "Valore quota assegnato".

Tali tempistiche potrebbero comunque subire variazioni nel corso della durata contrattuale e le Società di Gestione/Sicav potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti da quanto indicato nell'Allegato alle Condizioni di contratto. In tali casi (es. in caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa), l'Impresa, laddove possibile, assegnerà all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si trovasse nell'impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i.

Advice Unit - Condizioni di contratto

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

Art. 18 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto totale, riscatto parziale, esercizio dell'opzione in rendita, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell'Assicurato) è elencata nelle tabelle pubblicate in calce al presente articolo.

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità.

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In caso di copertura *Programma Protezione*, la mancata presentazione dell'idonea certificazione comprovante la causa del decesso preclude la liquidazione dell'intero capitale assicurato.

La richiesta di liquidazione, corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all'Impresa:

- tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice

oppure

- mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione completa sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

	Eventi di liquidazione			
	Riscatto totale	Riscatto parziale	Decesso Assicurato	Opzione in rendita
fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente /esecutore per conto dell'investitore-contraente	x	x		x
fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente	x	x		x
certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato	x (*)	x (*)		x (*)
comunicazione sottoscritta dall'investitore-contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento				x
fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato (solo se diverso dall'investitore-contraente e/o del Beneficiario)				x
atto notorio in originale o copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: - se il defunto ha lasciato o meno testamento; - in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; - in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi			x	
copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari			x	
copia del certificato di decesso dell'Assicurato			x	
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;			x	

Advice Unit - Condizioni di contratto

nel caso di Beneficiario minorenni o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta			X	
nel caso in cui sia in vigore la copertura <i>Programma Protezione</i> , idonea certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione medica contenente la storia clinica completa dell'Assicurato con indicazione della diagnosi e corredata di referti di esami specialistici, se esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da infortunio, rapporto di polizza e/o delle autorità competenti comprensivo di test alcolimetrico e/o test sull'abuso di sostanze stupefacenti, se previsto			X	
modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale			X	

(*) richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto

(**) da inviare annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

Inoltre, nel caso in cui l'investitore-contraente o il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la predetta documentazione dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

	Tipologia di Persona Giuridica			
	esercitante attività di impresa	NON esercitante attività di impresa	Società fiduciaria	Ente religioso
Visura Camerale valida entro 6 mesi	X		X	
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche		X		
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento		X		X
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta	X	X	X	X
Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo	X	X	X	X
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante	X	X	X	X
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute	X	X	X	X
Riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni				X
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano				X

Art. 19 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 20 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato previsto all'art. 2 in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà dell'investitore-contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Advice Unit - Condizioni di contratto

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto). In tali casi le operazioni di riscatto, adesione al *Programma Cedola Periodica* e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Il Soggetto designato in caso di erogazione delle "cedole" a fronte dell'adesione al *Programma Cedola Periodica* indicato all'art. 5 è l'investitore-contraente stesso.

Art. 21 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 22 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non darà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Analogamente l'Impresa non procederà all'attivazione della copertura opzionale e aggiuntiva *Programma Protezione* o, se già attiva sul contratto, ad alcuna modifica della stessa né a rinuncia al rinnovo se non previo benestare scritto del creditore.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 23 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 24 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a orma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 25 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 27 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA WEB RISERVATA AI CLIENTI

In applicazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 che integra e modifica il Regolamento ISVAP n.35/2010, Eurovita S.p.A. (di seguito l' "Impresa") informa l'investitore-contraente che è disponibile sul proprio sito internet www.eurovita.it l' Area riservata ai clienti.

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti sono completamente gratuiti e l'investitore-contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Dall' Area clienti, l'investitore-contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le condizioni contrattuali sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui l'investitore-contraente decidesse di registrarsi all' Area clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.eurovita.it, accedere all' Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale/Partita IVA e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata. In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail con il link per l'attivazione del proprio profilo utente e la successiva conferma della registrazione da parte dell'Impresa, insieme al riepilogo delle credenziali di accesso.

Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Registrandosi all' Area clienti, l'investitore-contraente fornisce il proprio consenso a inviargli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it.

Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Nel caso in cui l'investitore-contraente si registri all' Area clienti sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di contratto sottoscritte.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza relativa all'Area clienti il Servizio Clienti di Eurovita è disponibile all'indirizzo di posta elettronica areaclienti@eurovita.it.

* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Eurovita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano -in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea -come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato -alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano -in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea -come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa -titolare del trattamento -solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti -operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea -che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

Qualora il trasferimento avvenga verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, nei quali la legislazione sulla protezione dei dati personali potrebbe essere non equivalente a quella in vigore nei paesi dell'Unione, il trasferimento all'estero dei dati personali avverrà sulla base delle adeguate garanzie previste dall'articolo 44 del Codice.

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - oppure all'indirizzo e-mail privacy@eurovita.it.

Note

1. Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3. Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);

- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIF-Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231/2007, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura, Forze dell'ordine, Organi di controllo, altre Autorità e Agenzie Fiscali quali ad esempio, IVASS-Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Banca d'Italia, Agenzia dell'Entrate, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5. I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7. Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8. Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel mese di dicembre 2017

Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:

- fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente/esecutore per conto dell'investitore-contraente
 - fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (solo in assenza della firma dell'Assicurato sul presente modulo)
- Nel caso in cui l'investitore-contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità di: 1) persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta 2) titolare effettivo 3) legale rappresentante
 - in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute
 - solo in caso di persona giuridica esercitante attività di impresa o di società fiduciaria, visura camerale valida entro 6 mesi
 - solo in caso di persona giuridica non esercitante attività di impresa, 1) estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 2) copia dello Statuto sociale aggiornato
 - solo in caso di ente religioso, 1) copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento 2) riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli Interni 3) consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano
- Eventuale ulteriore documentazione sarà richiesta dall'Impresa qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA**:

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal "vecchio contratto" può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di contratto;
- di aver preso visione delle Condizioni di contratto del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente **DICHIARA inoltre**:

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

Firma dell'investitore-contraente



Eurovita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Regolamento dei fondi interni di
Advice Unit
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Data di validità del Regolamento dei fondi interni: dal 1° gennaio 2018

Art. 1 - Aspetti generali

Denominazione dei Fondi

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli investitori-contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni di contratto, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati: Advice Profilo 3, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9.

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi e effettuare fusioni tra Fondi interni, così come disciplinato all'art. 6 del presente Regolamento.

Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli importi versati da ciascun investitore-contraente per il contratto espresso in quote, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

All'interno di ciascuno dei Fondi Advice Profilo 3, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9 sono disponibili sei diverse classi di quote. Nel dettaglio:

- *Classi disponibili per il Fondo Advice Profilo 3:* classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe F;
- *Classi disponibili per i Fondi Advice Profilo 4, Advice Profilo 5 e Advice Profilo 8:* classe A, classe B1, classe C, classe D, classe E, classe F;
- *Classi disponibili per i Fondi Advice Profilo 6 e Advice Profilo 7:* classe A1, classe B1, classe C, classe D, classe E, classe F;
- *Classi disponibili per il Fondo Advice Profilo 9:* classe A1, classe B, classe C, classe D, classe E, classe F.

Le predette classi si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione di gestione.

L'accessibilità alle differenti classi di quote di ciascun fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale i Fondi vengono collegati.

Tipologia di Fondi

I Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Eurovita S.p.A. che preveda la sottoscrizione dei Fondi stessi. L'investitore-contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale dei Fondi interni redatto in ossequio alla circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Destinazione dei versamenti

L'investitore-contraente può allocare il premio nei Fondi interni denominati Advice Profilo 3, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8, Advice Profilo 9, nelle modalità definite nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale i Fondi vengono collegati.

Retrocessioni

La Compagnia investe le attività dei Fondi interni in OICR gestiti da Società di Gestione e Sicav, prevedendo anche la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese facenti parte del Gruppo di appartenenza della Compagnia stessa.

La Compagnia, con le predette Società di Gestione del Risparmio e Sicav, cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sottostanti ai Fondi interni, ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità. Dette utilità si commisurano a seconda della società di gestione e della natura dell'OICR sottostante ai Fondi interni (azionario, obbligazionario, monetario).

Per ciascuna classe di quote di ciascun Fondo, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede all'investitore-contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti al fondo interno al patrimonio del fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota.

Le utilità saranno attribuite alla fine di ogni trimestre, sulla base degli incassi effettivi.

La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse all'investitore-contraente verrà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli Fondi interni, pubblicato sul sito www.eurovita.it.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore dell'investitore-contraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Art. 2 - Obiettivi e caratteristiche specifiche dei Fondi

Advice Profilo 3

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 5,50%

Advice Unit – Regolamento dei fondi interni

(livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 3,35%

Advice Profilo 4

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno dell'8% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Advice Unit – Regolamento dei fondi interni

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 5%

Advice Profilo 5

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno dell'11% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 7%

Advice Profilo 6

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 15% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 10%

Advice Profilo 7

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 21% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 13%

Advice Profilo 8

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 28% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 18%

Advice Profilo 9

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 33% (livello di confidenza del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima conseguibile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la rischiosità dell'investimento.

Il fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro è prevista un'esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi

Il fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o monetario, anche del tipo ETF. Il fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in strumenti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: lo stile di gestione del fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:

volatilità media annua attesa dichiarata: 21%

Art. 3 - Obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi

1. I Fondi interni, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, sono composti da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali dei Fondi, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli all'investitore-contraente. Tali modifiche saranno trasmesse agli investitori-contraenti nei termini previsti nel successivo art. 6 - Modifiche Regolamentari.

2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi

Advice Unit – Regolamento dei fondi interni

specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischio può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio basso	fino a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio	da 8% a 15%
rischio medio alto	da 15% a 20%
rischio alto	da 20% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti dell'investitore-contrante della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'IVASS - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.

Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.

L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

7. La Compagnia e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. La Compagnia ha previsto la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.

9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato sono valorizzati quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile. I certificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell'emittente sia di quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato relativo al giorno di riferimento o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti derivati non trattati in mercati regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla determinazione del valore corrente degli stessi.

Art. 4 - Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - Spese dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:

- *oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè*
 - oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori mobiliari;
 - spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - spese di amministrazione e custodia titoli;
 - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
 - spese per bolli;
 - commissioni di gestione calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente pari alle seguenti percentuali del patrimonio medio annuo di ogni Fondo di ciascuna classe di quote:
 - Advice Profilo 3 (A) – Classe A: 1,40%
 - Advice Profilo 3 (B) – Classe B: 1,00%
 - Advice Profilo 3 (C) – Classe C: 1,50%
 - Advice Profilo 3 (D) – Classe D: 1,20%
 - Advice Profilo 3 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 3 (F) – Classe F: 0,80%
 - Advice Profilo 4 (A) – Classe A: 1,50%
 - Advice Profilo 4 (B1) – Classe B1: 1,10%
 - Advice Profilo 4 (C) – Classe C: 1,60%
 - Advice Profilo 4 (D) – Classe D: 1,30%
 - Advice Profilo 4 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 4 (F) – Classe F: 0,90%
 - Advice Profilo 5 (A) – Classe A: 1,60%
 - Advice Profilo 5 (B1) – Classe B1: 1,20%
 - Advice Profilo 5 (C) – Classe C: 1,70%
 - Advice Profilo 5 (D) – Classe D: 1,40%
 - Advice Profilo 5 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 5 (F) – Classe F: 1,00%
 - Advice Profilo 6 (A1) – Classe A1: 1,80%
 - Advice Profilo 6 (B1) – Classe B1: 1,40%
 - Advice Profilo 6 (C) – Classe C: 2,00%
 - Advice Profilo 6 (D) – Classe D: 1,60%
 - Advice Profilo 6 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 6 (F) – Classe F: 1,20%
 - Advice Profilo 7 (A1) – Classe A1: 2,00%
 - Advice Profilo 7 (B1) – Classe B1: 1,60%
 - Advice Profilo 7 (C) – Classe C: 2,20%
 - Advice Profilo 7 (D) – Classe D: 1,80%
 - Advice Profilo 7 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 7 (F) – Classe F: 1,40%
 - Advice Profilo 8 (A) – Classe A: 2,20%
 - Advice Profilo 8 (B1) – Classe B1: 1,80%
 - Advice Profilo 8 (C) – Classe C: 2,40%
 - Advice Profilo 8 (D) – Classe D: 2,00%
 - Advice Profilo 8 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 8 (F) – Classe F: 1,50%
 - Advice Profilo 9 (A1) – Classe A1: 2,40%
 - Advice Profilo 9 (B) – Classe B: 2,00%
 - Advice Profilo 9 (C) – Classe C: 2,60%
 - Advice Profilo 9 (D) – Classe D: 2,20%
 - Advice Profilo 9 (E) – Classe E: 0,60%
 - Advice Profilo 9 (F) – Classe F: 1,60%
 - spese di pubblicazione del valore delle quote;
 - eventuali commissioni di ingresso/sottoscrizione, uscita/rimborso e/o eventuali oneri di conversione calcolati e percepiti dalla Società di Gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
- *oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:*

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

 - la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR): percentuale massima del 2,80%;
 - l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Art. 6 - Modifiche regolamentari

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, a condizione che queste modifiche non rechino pregiudizio agli investitori-contraenti. In ogni caso, tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'IVASS, e comunicate all'investitore-contraente.

La Compagnia inoltre, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Modifiche dei criteri gestionali del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi degli investitori-contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. Gli investitori-contraenti verranno informati tempestivamente in merito a tali modifiche.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le relative informazioni attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni di contratto, nonché il Prospetto informativo/Prospetto d'offerta reperibile presso la Società distributrice.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione dei Fondi interni Advice Profilo 3, Advice Profilo 4, Advice Profilo 5, Advice Profilo 6, Advice Profilo 7, Advice Profilo 8 e Advice Profilo 9 con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà attuata secondo le seguenti modalità:

- a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
- b. il progetto di fusione sarà comunicato all'investitore-contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) almeno 60 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché indicando la facoltà concessa all'investitore-contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo oggetto della fusione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R.;
- c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico dell'investitore-contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni di contratto;
- d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo oggetto della fusione nel patrimonio del Fondo di destinazione;
- e. le posizioni degli investitori-contraenti in essere nel Fondo oggetto della fusione alla data di realizzazione della stessa saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico dell'investitore-contraente.

Art. 7 - Determinazione del patrimonio netto di ciascun Fondo

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun fondo è determinato quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Art. 8 - Valore unitario delle quote e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario "MF - Milano Finanza" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo o comunque sul sito web www.eurovita.it.

Il valore unitario delle quote viene anche pubblicato con le diciture Advice Profilo 3 (A), Advice Profilo 3 (B), Advice Profilo 3 (C), Advice Profilo 3 (D), Advice Profilo 3 (E), Advice Profilo 3 (F), Advice Profilo 4 (A), Advice Profilo 4 (B1), Advice Profilo 4 (C), Advice Profilo 4 (D), Advice Profilo 4 (E), Advice Profilo 4 (F), Advice Profilo 5 (A), Advice Profilo 5 (B1), Advice Profilo 5 (C), Advice Profilo 5 (D), Advice Profilo 5 (E), Advice Profilo 5 (F), Advice Profilo 6 (A1), Advice Profilo 6 (B1), Advice Profilo 6 (C), Advice Profilo 6 (D), Advice Profilo 6 (E), Advice Profilo 6 (F), Advice Profilo 7 (A1), Advice Profilo 7 (B1), Advice Profilo 7 (C), Advice Profilo 7 (D), Advice Profilo 7 (E), Advice Profilo 7 (F), Advice Profilo 8 (A), Advice Profilo 8 (B1), Advice Profilo 8 (C), Advice Profilo 8 (D), Advice Profilo 8 (E), Advice Profilo 8 (F), Advice Profilo 9 (A1), Advice Profilo 9 (B), Advice Profilo 9 (C), Advice Profilo 9 (D), Advice Profilo 9 (E), Advice Profilo 9 (F).

Il presente regolamento dei fondi interni è stato redatto nel mese di dicembre 2017